

## CIRCOLARE 7/2010

### **Richieste di rimborso Iva nell'Unione Europea relative al 2009 prorogate al 31 marzo 2011.**

Si informa che i contribuenti italiani che intendono presentare una richiesta di rimborso dell'Iva relativa alle spese sostenute in un altro stato membro UE nell'anno 2009 possono presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2011. Il termine originariamente previsto del 30 settembre u.s. è stato prorogato dal Consiglio europeo, direttiva n.66 del 14/10/10, G.U.U.E. L 275 del 20/10/2010.

Detto rimborso è stato previsto in attuazione della Direttiva 2008/9/CE che disciplina il rimborso dell'Iva pagata in altro Stato comunitario diverso da quello di stabilimento (in sostituzione, con effetto dai rimborsi presentati dal 2010, della Direttiva 79/1072/CE).

Sono stati introdotti nel DPR n.633/72 l'art.38-*bis*1 per la disciplina del rimborso dell'Iva pagata da un soggetto passivo stabilito in Italia in un altro Stato membro e l'art.38-*bis*2 per la disciplina del rimborso dell'Iva pagata in Italia da un soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario.

Il rimborso può essere richiesto da un soggetto passivo IVA e soltanto nel caso in cui si tratti di operazioni imponibili o simili. Il diritto non può essere concesso quando sono stati acquistati beni o servizi per cui la nazione estera ha escluso il diritto alla detrazione.

L'istanza di rimborso va presentata in via telematica direttamente dal contribuente, attraverso i servizi telematici Entratel o tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del dpr 322/98 mediante una specifica procedura.

Per quanto riguarda la tipologia dei servizi acquistati per i quali è possibile richiedere il rimborso IVA, si segnalano quelli previsti dall'art. 7 quinquies del decreto IVA 633/72 :

**Prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessori alle precedenti.**

Infatti ai fini IVA, dette attività si considerano effettuate nel paese ove sono materialmente svolte. Dal 01/01/2011 sono previste modifiche che saranno oggetto di una prossima circolare.

Palermo, li 25/11/2010